

**Zeitschrift:** Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen  
**Herausgeber:** Association Internationale pour l'Histoire des Alpes  
**Band:** 25 (2020)  
  
**Artikel:** Dalla deforestazione alla liberazione del suolo : forme di proprietà e costruzione del territorio in Savoia (XVII-XIX secolo)  
**Autor:** Tacca, Matteo  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-905986>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 21.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



Remarque  
Il faudroit prendre garde que la représentation de cette Carte  
en perspective, parait en effet perspective, particulièrement  
dans le haut des montagnes, jusqu'à la moitié de la  
Carte. Le tout le reste en bas est représenté en plan  
géométrique, qui montre les choses dans leur  
étendue, au lieu que la perspective diminue  
les objets à mesure qu'ils s'éloignent, ce qui  
fait qu'en cette Carte, tout n'est pas en effet  
de la même grandeur, et il faut tout ce  
qui est représenté en perspective.

# Carte Des Pays Entre La Savoie Et Le Dauphiné Des

# Dalla deforestazione alla liberazione del suolo Forme di proprietà e costruzione del territorio in Savoia (XVIII–XIX secolo)<sup>1</sup>

Matteo Tacca

## Zusammenfassung – Von der Entwaldung bis zur Bodenbefreiung. Formen des Landbesitzes in Savoyen (18.–19. Jahrhundert)

157

In Savoyen war der Begriff «défricher» bis ins späte 18. Jahrhundert negativ konnotiert. Rodung galt als widerrechtliche Aneignung von Gemeindeland. Ab dem 19. Jahrhundert wurden Bodenverkauf, Rodung und Monokultur offen gefördert. Die Entwaldung ist mit dem Konzept der Befreiung des Landes von alten feudalen und kollektiven Rechten verbunden. Die vergleichende Studie der Registrierungsverfahren des Bodens und der lokal erstellten Dokumentation führt zu einer Neuinterpretation der Bedeutungen, die mit der symbolischen Geste der Entwaldung verbunden sind.

Questo articolo è incentrato attorno alle mutazioni territoriali che riguardano, tra XVIII e XX secolo, un fondovalle della Savoia noto come *Combe de Savoie*; il punto di vista che si è deciso di adottare è quello relativo ai sistemi di proprietà ed alle modalità con cui singoli o gruppi di attori sociali gestivano lo sfruttamento delle risorse presenti sul territorio. Nella stesura di questo contributo mi concentrerò su di un particolare aspetto, ovvero la gestione delle risorse forestali e l'atteggiamento mantenuto nei loro confronti dalle politiche locali e statali tra XVIII e XIX secolo. Verso la fine dell'antico regime la percezione della risorsa forestale, la sua importanza rispetto alle aree coltivate, e soprattutto il regime di possesso collettivo a cui tradizionalmente viene sottoposta, subiscono una sostanziale revisione.<sup>2</sup>

Il termine *défrichement* compare nelle fonti archivistiche della Savoia a più riprese nel corso di tutto l'antico regime; il suo significato originario coincide con quello di *déboisement*, indicando tuttavia nello specifico un disbosca-

mento atto alla preparazione del terreno alla coltura (seguito quindi da rimozione delle ceppe e aratura del terreno).<sup>3</sup> Nei secoli medievali il dissodamento dei terreni di montagna era sinonimo di civilizzazione; durante i primi decenni del XI secolo sono numerosi gli insediamenti che in tutta la Savoia vengono fondati, grazie a finanziamenti signorili o ecclesiastici, in seguito ad iniziative di disboscamento di un territorio ancora poco antropizzato.<sup>4</sup> Fabrice Mouthon ha individuato per tutta l'area della Savoia una serie di toponimi che potevano indicare luoghi fondati in seguito ad un'operazione di *défrichement* del territorio (La Tronche, Esserts, Les Déserts e tutti i loro derivati). Allo stesso tempo, le pratiche rituali e stagionali legate al taglio del legname ed al disboscamento giocavano un ruolo essenziale nella definizione del concetto di comunità nei villaggi di antico regime.<sup>5</sup>

In seguito a queste iniziative medievali di colonizzazione e popolamento del territorio, nel corso dei secoli moderni la situazione forestale della Savoia subisce una parziale stabilizzazione. A partire dal XVI–XVII secolo cominciano a proliferare nei tribunali locali liti giuridiche in cui i *défrichements* vengono presentati come infrazioni, come *ab usus*<sup>6</sup> del territorio. Secondo l'antico retaggio giuridico medievale, e secondo il diritto comune consuetudinario, l'atto del dissodamento rappresentava una presa di possesso del territorio.<sup>7</sup> Queste azioni si inserivano in un contesto sociale e territoriale in cui la risorsa forestale era nella maggior parte dei casi soggetta a regimi di proprietà collettiva, feudale o ecclesiastica, ovvero forme di proprietà che escludevano tali beni dal circolo di mercato proprio delle forme di proprietà allodiale.<sup>8</sup> Nella maggior parte dei casi le liti attorno alle risorse forestali includevano una moltitudine di attori sociali, i quali si contendevano su di esse altrettanti diritti di sfruttamento differenti (taglio di legname, pascolo, raccolta di stami o foglie ecc.); all'interno di questo paradigma, il dissodamento rappresentava un elemento deteriorante e come tale vietato nella maggior parte dei casi. Nelle convenzioni stipulate tra comunità e signori locali il dissodamento e la coltivazione costituivano un privilegio dirimente. Nei territori della *Combe de Savoie* il dissodamento poteva essere legato alla coltivazione stagionale di segale ed altri cereali oppure a quella più redditizia e stabile della vigna. Nel corso dei secoli moderni il dissodamento dei fondi boschivi collettivi, in particolar modo in favore della vigna, data la sua natura prettamente stabile, viene regolato da una serie di conflitti tra comunità, privati e signori locali che ne determinano gli spazi, lo sfruttamento e la conservazione.



## Un diritto di proprietà dissociata

Un esempio: nel 1687 le comunità di Apremont, Les Marches e Myans vengono accusate di *défrichements* abusivi dal barone di Apremont in un'ampia area collinosa e boschiva di fondovalle nota come *Abymes de Myans*;<sup>9</sup> l'intera area è oggi nota per le estese coltivazioni di vigna<sup>10</sup> ma nel XVII secolo si configurava ancora come un ampio territorio a sfruttamento misto e collettivo da parte di diversi attori sociali. La documentazione relativa al contenzioso è inclusa in una relazione scritta nel 1786 dal castellano<sup>11</sup> di Apremont per conto dell'intendenza di Savoia, all'interno della quale si discute dell'utilità di ridurre o meno a coltura parti considerevoli del fondo comune degli *Abymes*.<sup>12</sup> Sul contenuto della relazione torneremo più avanti; analizzeremo qui le dinamiche relative alla pratica giuridica, allegata alla relazione, del 1687, anno in cui avviene l'ultima transazione tra i membri delle comunità sopradette ed il marchese d'Allinges, barone d'Apremont.

L'accusa viene essenzialmente mossa dal barone d'Apremont, il quale segnala, in prima istanza al giudice di Chambéry e poi al Senato di Savoia, intrusioni e *défrichements* illeciti da parte degli abitanti delle comunità circonvicine nei boschi degli *Abymes*. Le pretese del barone vengono corroborate allegando alla pratica la copia di una transazione risalente al 1441 tra i particolari di diverse comunità e *Guigonne de la Balime dame d'Apremont*. In quest'ultimo scontro, anch'esso giunto al Senato di Savoia ed oggetto di una sentenza da parte del duca Ludovico, i particolari lamentavano sequestri di bestiame negli *Abymes* da parte degli agenti della signora di Apremont, «notamment de certaines pièces qu'elle avoit albergée»,<sup>13</sup> rivendicando allo stesso tempo «la possession immémoriale, ou ils étoient tant par leur que par leur auteurs, de couper dans les abymes et la montagne le bois nécessaire a leurs affuage et d'y faire paître leurs bestiaux».<sup>14</sup>

D'altro canto, la rivendicazione della signora di Apremont, ed in ultima istanza anche dal marchese di Allinges due secoli dopo, statuiva «qu'en qualité de dame du lieu, elle étoit en possession et en droit d'alberger une partie des *Abymes* pour les reduire en culture»,<sup>15</sup> avocandosi la legittimità dei sequestri di bestiame effettuati. Duecento anni dopo, il conflitto tra i particolari delle comunità e la signora di Apremont funge da elemento probatorio per una lite che presenta similitudini e differenze rispetto al caso passato. Se infatti le dinamiche di rivendicazione appaiono del tutto simili, nel caso del 1441 i particolari della comunità venivano di fatto accusati di perpetrare diritti di taglio e pascolo su proprietà concesse in enfiteusi dalla signora di Apremont, esercitando dunque diritti di sfruttamento misto del bosco, mentre due secoli più tardi verranno accusati di ridurre abusivamente a vigneti parti del bosco stesso. Il pro-

blema in questo caso era la volontà dei particolari di «pratiquer les défrichements et planter des vignes sans vouloir aucun albergement».<sup>16</sup>

Il conflitto del 1687 sfocierà in una transazione, nella quale vengono definiti i termini di utilizzo degli *Abymes* tra il barone di Apremont e le comunità. Gli estremi, stabiliti in questo caso dal senato di Savoia, dichiaravano che il barone fosse in possesso del diritto di concedere in *albergement* (cioè in enfiteusi) cento giornate del territorio degli *Abymes* a condizione che i particolari concessionari degli albergamenti pagassero alle comunità di Saint-Bandolph e Apremont venti fiorini per ogni giornata ad essi albergata. Le restanti seicento giornate degli *Abymes* rimanevano in mano alle comunità per il solo pascolo e raccolta di legname d'*affouage*. Veniva infatti sottolineato il divieto a tutti gli abitanti delle comunità interessate «de faire des closits et de planter des vignes dans les Abymes»,<sup>17</sup> potendo utilizzare il fondo soltanto per il pascolo e il taglio «sans qu'il ouissent introduire aucun étranger ni que le dit seigneur peut passer aucun albergement des dits Abymes».<sup>18</sup> La transazione mirava inoltre a restaurare quelle porzioni di territorio in cui fossero state piantate abusivamente delle vigne nei decenni precedenti; pertanto, «tous les closits et vignes seroient arrachés, en tant qu'ils ne seroient compris dans les dits cent journaux à la mansuration des quels il seroit procédé en l'assistance du officiers locaux».<sup>19</sup>

La lite appena analizzata risulta in altri termini come una rappresentazione del territorio; l'intera area degli *Abymes* viene presentata come un corpo giuridico territoriale su cui convergono gli interessi e le azioni di diverse parti sociali: comunità, particolari e signori locali. I diritti e gli spazi d'uso non sembrano essere definiti su base comunitaria ma piuttosto su base di *universitas*<sup>20</sup> giuridiche in continuo conflitto tra di loro. All'interno di questo paradigma, tagliare e sradicare le radici degli alberi di un bosco comune per piantare vigne equivaleva ad un atto possessorio che definiva diritti e confini del possesso, i quali venivano a tal proposito regolati attraverso dispositivi giuridici come i contratti di *albergement* e le convenzioni che ne definivano la legittimità. In questo senso, i sistemi giuridico-territoriali di antico regime applicavano una concreta scomposizione dei diritti reali di sfruttamento del territorio. Il *défrichement* rappresenta il limite tra il dominio diretto, ovvero il diritto di concedere in enfiteusi il bosco per le coltivazioni, proprio del signore locale, e il dominio utile, ovvero il diritto di utilizzare le risorse presenti nel bosco, proprio degli abitanti delle comunità.<sup>21</sup>

L'atteggiamento ed il giudizio nei confronti di questa forma di gestione sono destinati a mutare radicalmente nel corso del XVIII secolo. Durante la prima metà del XVIII secolo per la prima volta si arriva a conoscere, in maniera discretamente precisa, l'enorme quantità di risorse collettive forestali di cui la Savoia disponeva grazie alla grande opera di catastazione del territorio intrapresa dalla monarchia sabauda tra il 1728 ed il 1738.<sup>22</sup> Dalle misurazioni emerge che circa la metà del territorio della Savoia (468 790 ettari) è costituito da fondi posseduti collettivamente e che un terzo di essi è costituito da risorse forestali.<sup>23</sup>

A partire dalla seconda metà del XVIII secolo e dalle indagini catastali, la percezione dei *défrichements* si lega indissolubilmente al dibattito sull'utilità della proprietà collettiva e della proprietà dissociata. La fondazione delle Società Economiche, ed in particolare, per quanto riguarda la Savoia, della Società Economica di Berna<sup>24</sup> (1759) e di Chambéry (1772), alimenta il dibattito sul legame tra il dissodamento abusivo della terra ed il mantenimento di diritti di sfruttamento collettivi su di essa. In Savoia gli appartenenti alla Società Economica di Berna sono per lo più esponenti dell'aristocrazia rurale e della rampante classe borghese. Un membro di queste società, il marchese Alexis Costa de Beauregard, pubblica nel 1774 un trattato sul miglioramento dell'agricoltura in Savoia;<sup>25</sup> nel trattato sono contenuti tutti gli elementi caratteristici della dottrina agraria fisiocratica, tesa principalmente a massimizzare la produzione agricola del territorio e ad incentivare la diffusione delle forme di proprietà perfetta.

Il tenore generale dell'opera si proponeva di contribuire in maniera efficace al miglioramento delle condizioni economiche del paese e della popolazione attraverso l'incremento della produzione agricola; in questo senso, il tema delle risorse forestali viene esaminato in maniera molto approfondita. Nello specifico, la Savoia era ragionevolmente ritenuta «très-propre a une bonne culture, quoiqu'elle soit très-mal cultivée».<sup>26</sup> Il maggiore ostacolo riscontrato nell'applicazione delle migliorie risiedeva quasi sempre nella riluttanza degli abitanti delle campagne ad applicare le nuove misure proposte dagli studiosi di agronomia. Il Beauregard concentrava la sua attenzione in particolare sulle aree pianeggianti della Savoia, dividendole in due categorie: quelle alte, «qui ont déjà en labourage et en prairie»,<sup>27</sup> e quelle basse, ovvero «les pâturages et les marais»<sup>28</sup> di fondovalle. Buona parte delle terre arative, dissodate e disboscate si trovavano dunque ad una certa altitudine, una tipologia di coltura che l'autore definiva particolarmente perniciosa e costosa a causa dei forti venti che spiravano in quota; diversamente, le terre di fondovalle, riparate dai venti e dalle tempe-

rature fredde, venivano reputate facilmente lavorabili ed in grado di competere con le grandi estensioni pianeggianti del Piemonte e della Lombardia.

Contemporaneamente, la maggior parte delle terre pianeggianti basse era occupato da pascoli, boschi e prati umidi generati dalle esondazioni dei fiumi come l'Isère che scorrevano a fondovalle. Queste terre, quantificate per tutta la Savoia in centosessantamila giornate, erano considerate allo stato attuale delle cose assolutamente improduttive poiché sottoposte perlopiù a regimi di sfruttamento misto e collettivo degli incolti, principalmente per il pascolo di «quelques misérables bestiaux étiques qui y passent leurs journées entières pour en revenir affamés».<sup>29</sup> L'ostilità degli autori dei trattati di agronomia nei confronti di queste forme di utilizzo del territorio si concretizzano nelle pagine in cui il Costa individua nella proprietà comune, accusata di favorire il sovrautilizzo delle risorse, e nel pascolo delle capre, accusate di mangiare i germogli delle giovani piante, le due concrete cause della rovina dei boschi comuni.<sup>30</sup>

La percezione del Costa tuttavia, limitata ad una popolazione rurale dedita principalmente al pascolo e ad un utilizzo estemporaneo, si scontra con una documentazione locale di archivio che, alla fine del XVIII secolo, segnala numerose iniziative di *défrichement* dei terreni fondovalle. Tornando alla lite esposta nel paragrafo precedente, questa veniva inclusa in una ben più estesa relazione del castellano locale in cui si lamentava una situazione di eccessivo *défrichement* dei boschi degli Abymes a favore dei vigneti. Secondo la sua testimonianza, i terreni degli Abymes risultavano ormai quasi completamente suddivise e «possedés par des particuliers de vingt paroisses circonvicines».<sup>31</sup> La tendenza all'appropriazione privata si doveva imputare, secondo la sua opinione, al comportamento degli amministratori delle comunità,<sup>32</sup> i quali, anziché preservare i possedimenti collettivi, li avrebbero utilizzati a loro personale vantaggio. La situazione si sarebbe ulteriormente aggravata nel momento in cui i particolari delle comunità, imitando gli amministratori, «ont commencé à defricher quelques petites portions des dits communaux où ils ont plantés des vignes».<sup>33</sup> Il castellano segnala in tutta l'area una straordinaria fioritura di nuove vigne, cascinali, torchi e soprattutto strade, come frutto delle numerosissime prese di possesso; in questa situazione inedita, i particolari trovavano più conveniente «de percevoir la culture entiere du terrain fertile des Abymes [...] au point que la plupart des les terrains sont cultivés par des paysans des paroisses voisines».<sup>34</sup>

Il fenomeno di appropriazione collettiva a cui si assiste viene spiegato allegando la documentazione relativa ad una lite tra le comunità di Apremont e Saint-Bandolph ed i fratelli Benoit e Philippe Mermet, i quali nel 1781 vengono accusati di usurpazione delle terre collettive degli Abymes. Davanti al giudice di Chambéry questi ultimi si difendono affermando che l'attuale prodotto di quelle terre, prima improduttive, era «l'effet de leurs travaux»;<sup>35</sup> disboscando il



terreno e piantando le vigne, costoro si erano «accoutumés a croire que le terrain leurs appartendrait»,<sup>36</sup> unendo di fatto dominio utile e dominio diretto sulle terre degli Abymes nelle loro persone. A distanza di un secolo, i termini del conflitto territoriale sugli Abymes sono profondamente cambiati: i termini dei fenomeni di appropriazione collettiva si erano spostati su di un differente paradigma, che passava dai diritti di sfruttamento misti alla messa a coltura diretta dei terreni interessati.

Significativamente, nei decenni della Rivoluzione e del primo impero Napoleonico, le ideologie fisiocratiche teorizzate nella seconda metà del Settecento e, come abbiamo visto, messe in molti casi direttamente in pratica dai particolari, vengono riprese e promosse in maniera decisa, diventando il cardine dell'azione di governo in tema di proprietà fondiaria e sfruttamento delle risorse. A partire dal 1792, l'Assemblea costituente di Parigi vara leggi che impongono la divisione di tutti i beni collettivi delle comunità tra i particolari, favorendo di fatto la proprietà privata nella speranza di stimolare la produzione cerealicola; in Savoia, tale legge entrerà in vigore soltanto nella sua versione ridimensionata del 1793,<sup>37</sup> in cui la divisione diventava facoltativa e riservata ai soli beni non boschivi. Come risultato, in Savoia le divisioni rivoluzionarie avvengono in misura estremamente limitata e soprattutto poco documentata a causa sia della loro natura facoltativa che delle procedure poco organizzate.<sup>38</sup>

Data l'abolizione di tale misura nel 1795, per le sorti territoriali della Savoia appare molto più importante l'applicazione dell'articolo 542 del Codice Civile napoleonico implementato nel 1811. Tale norma poneva infatti fine ad ogni tentativo di divisione delle proprietà collettive tra particolari, dichiarando che queste ultime sarebbe state convertite in proprietà comunali appartenenti allo Stato. A partire dal governo napoleonico in effetti, buona parte dei fondi boschivi di fondovalle di proprietà dei comuni, e che non erano stati divisi tra i particolari della comunità, venivano concessi secondo contratti di affitto a breve termine. In questi contratti, stipulati tra i comuni ed i particolari, il taglio dei fondi boschivi per la riduzione a coltura appariva limitato alle sole boschiglie, vietando categoricamente «de couper ni ébrancher aucun arbre fruitier, ni de haute futaye; il veillera au contraire à la conservation des bois»;<sup>39</sup> diversamente per quanto riguardava i beni coltivi, gli affittuari erano tenuti a restituirli apportando le dovute migliorie; la stessa sorte spettava agli incolti.

Queste forme contrattuali di gestione del territorio erano regolate di fatto tra i singoli cittadini e lo Stato francese, il quale diventava proprietario diretto dei fondi comunali, definendo quindi le pratiche di utilizzo del territorio stesso. All'interno di questo paradigma il disboscamento dei fondi collettivi diventava una prerogativa esclusiva dello Stato, il quale peraltro vietava espressamente, tramite una clausola dei contratti di affitto, di intentare alcun tipo di lite

per il possesso dei fondi, pena la rescissione del contratto; il contraente si impegna piuttosto a «ne permettre pas aucune nouvelle servitude, usurpation ni dégradation»,<sup>40</sup> una misura quest'ultima volta evidentemente a limitare le prese di possesso abusive tramite *defrichement* da parte dei particolari.

## Conclusione: decostruzione e costruzione

Le misure attuate in Savoia durante i decenni rivoluzionari a proposito di boschi, incolti e del loro rapporto con le aree coltivate sono dunque derivate direttamente dalle teorie agronomiche sviluppatesi nel corso del XVIII secolo. Il limite pratico di queste ideologie consisteva sostanzialmente nel mantenimento di diritti di proprietà collettivi e dissociati; all'interno di questo paradigma la pratica del disboscamento rappresentava un'azione giuridica di rivendicazione (o di appropriazione) di un determinato territorio che creava di fatto una giurisdizione. L'abolizione dei diritti di proprietà dissociata<sup>41</sup> permette la concreta attuazione di tali misure, trasformando profondamente il significato della pratica del *défrichement* e in un certo senso anche le modalità di appropriazione del territorio. L'importanza di queste mutazioni normative nei risvolti territoriali futuri della Savoia si rivela decisiva nel momento in cui, al ritorno dell'amministrazione sabauda, quest'ultima mantiene in vigore molte delle norme ideate dai legislatori napoleonici.<sup>42</sup> La corrente liberale, inaugurata dalla politica di Carlo Alberto e dei suoi collaboratori più stretti nella prima metà del XIX secolo, condurrà ad una decisa revisione dei rapporti tra centro statale e comunità, con particolare riguardo alle risorse gestite da queste ultime.

In particolare, le norme riguardanti la proprietà dei fondi e delle foreste comuni vengono implementate in un regolamento forestale del 1833<sup>43</sup> e in un regolamento dei comuni del 1838,<sup>44</sup> in cui si stabilivano le sorti delle ingenti quantità di boschi di proprietà dei comuni stessi. Entrambi i testi si proponevano di preservare il patrimonio forestale pubblico in possesso dei comuni, vietando categoricamente il taglio delle piante previa autorizzazione dell'intendente. Allo stesso tempo, dato per scontato il principio secondo cui «nelle mani dei particolari le proprietà fondiari prosperano molto maggiormente che non in quelle delle amministrazioni comunali»<sup>45</sup> si imponeva l'affitto a medio termine dei fondi boschivi ai privati «affinchè gli affittavoli possano farvi utili speculazioni»,<sup>46</sup> tagliando e ripiantando gli alberi in maniera regolare. Le norme appena elencate riguardavano perlopiù i terreni adibiti allo status di «bosco», ovvero i terreni imboschiti e non chiusi di almeno mille metri quadrati, corrispondenti perlopiù ai boschi di fascia situati sui pendii. La stessa sorte dunque non spettava a quella grande quantità di terreni boschivi misti a boscaglia che

venivano classificati come «incolti» soggetti al pubblico pascolo e agli usi pubblici più disparati,<sup>47</sup> disposti principalmente sul fondovalle e vicino ai principali abitati, soggetti nel corso del secolo precedente ad un intenso processo di ridefinizione di spazi ed usi. Parte di questi spazi sarebbe stata effettivamente conservata per il pubblico pascolo di quelle famiglie che avessero dimostrato un reale stato di indigenza o sotto pagamento di una quota annua per tutte le altre famiglie, mentre le restanti sarebbero state affittate anch'esse a lunghissimo termine a privati che avrebbero proceduto, come specificato da una clausola, al *défrichement* e coltivazione, essendo peraltro vietato ai comuni di possedere beni comunali coltivati ad economia.

Questo progressivo processo di governamentalizzazione, iniziato di fatto nella seconda metà del XVIII secolo, erode rapidamente il potere locale delle comunità consegnandolo nelle mani dell'amministrazione statale. Il risvolto sintomatico di tale processo è la realizzazione, nella prima metà del XIX secolo, della grande opera di rettifica del corso del fiume Isère, con la quale si permise la stabilizzazione, il dissodamento e la messa a coltura dei terreni di fondovalle. L'iniziativa di rettifica e bonifica viene presentata dal ministero per l'agricoltura sabauda come una grande opera modernizzatrice di una regione, la Savoia, descritta generalmente come povera ed arretrata.<sup>48</sup> Al di là della retorica, la governamentalizzazione di questi fondi risulta quindi un passaggio fondamentale nella loro trasformazione da terre ad uso misto a terre coltivate; il costo dei lavori di rettifica venne caricato per 4/5 sulle spalle dei comuni in maniera proporzionale al tratto di fiume che interessava il loro territorio.<sup>49</sup> L'indebitamento prodotto da tale manovra generò una ulteriore e progressiva vendita dei fondi comunali di fondovalle ai privati; un processo che raggiunge il suo culmine attorno al 1870, quando, dopo l'annessione della Savoia alla Francia, gli ultimi affittuari di beni comunali chiedono e ottengono dalla prefettura il riscatto delle terre comunali in affitto.

Il processo appena analizzato ci consegna l'immagine attuale delle vallate della Savoia, nella quale al fianco di aree di fondovalle densamente antropizzate, troviamo pendii montuosi abbandonati e rinverditi; una situazione diametralmente opposta rispetto a quella di antico regime, in cui le coste montuose si presentavano come aree ad alto impatto antropico. In questo processo di decostruzione e ricostruzione del territorio il gesto del disboscamento gioca sempre e comunque un ruolo fondamentale, risultando fortemente legato ai sistemi di proprietà con cui gli attori sociali gestiscono il territorio. L'azione del disboscamento, la quale viene di fatto negoziata tra i vari attori sociali come abbiamo visto dai secoli medievali sino al XVIII secolo, subisce nel corso della seconda metà del Settecento un processo di progressiva governamentalizzazione. Risultando fortemente legata ai sistemi di proprietà terriera, il controllo della

deforestazione dei fondi collettivi gestiti dalle comunità risulta quindi direttamente influenzata dalla comunalizzazione dei fondi collettivi. Tramite questo processo si definisce anche il concetto di conservazione del patrimonio «naturale», che a partire dalla seconda metà del XIX secolo coinciderà con l'abbandono delle foreste e dei pascoli situati in altura precedentemente soggetti a sfruttamento più o meno intenso.

In apertura: Tipo rappresentativo del territorio degli Abymes de Myans sul confine tra Savoia e delfinato.

Fonte: Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Paesi, Confini con la Francia, mazzo 13, fascicolo 9 (XVII secolo).



**1** Questo articolo è il frutto di una ricerca di dottorato condotta presso il Laboratorio di Storia delle Alpi durante il triennio 2016–2019, contestualmente al progetto n. 100011\_165604/1, *Propriété, ressources et construction territoriale. Les fonds de vallées dans l'espace alpin, 1700–2000*, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca, e di un intervento discusso durante un convegno parigino all'École des hautes études en sciences sociales nel settembre 2019; a quest'ultimo proposito devo ringraziare Luigi Lorenzetti, Angelo Torre, Jacob Starlander, Fabrice Mouthon, Vittorio Tigrino, Alice Ingold, Anna Maria Stagno e Giulia Beltrametti per i preziosi commenti e critiche al mio lavoro di ricerca durante i panel svoltisi alla quarta conferenza biennale della Rural History Organization, Parigi 10–13 settembre 2019.

**2** Per una visione più ampia del tema si veda K. Matteson, *Forests in revolutionary France. Conservation, Community and Conflict*, New York 2015; P. McPhee, *Revolution and Environment in Southern France. Peasants, Lords and Murderer in the Corbières 1780–1830*, Oxford 1999; per il caso specifico delle foreste della Savoia, si vedano gli studi locali riuniti in M. Ortolani, O. Vernier, M. Bottin (a cura di), *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie du moyen-âge au XIX<sup>e</sup> siècle*, Nizza 2014 ed in particolare i contributi di B. Berthier, «Les attermoiements d'une politique forestière volontariste (XVIII<sup>e</sup>–XIX<sup>e</sup> siècles): l'action administrative et normative spécifique à la province «industrielle» de Tarentaise», pp. 39–72 e L. Perillat, «L'administration des eaux et forêts en Savoie aux XVI<sup>e</sup>–XIX<sup>e</sup> siècles», pp. 27–37.

**3** L'azione del dissodamento viene indicata con una terminologia specifica anche in altri contesti geografici, come ad esempio nell'italiano *roncare*, il quale viene declinato a seconda dell'area in diverse varian-

ti dialettali, come ad esempio il *destruncà* ligure descritto da D. Moreno, *Dal documento al terreno: storia ed archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali*, Bologna 1990, pp. 251–276.

**4** Cf. F. Mouthon, *Savoie médiévale, naissance d'un espace rural*, Chambéry 2010, pp. 36–37.

**5** Si vedano le scalviture rituali praticate nel bosco della Rama descritte da A. Torre, «Il bosco della Rama: rituali e forme di possesso nel Monferrato casalese», in: M. Ambrosoli, F. Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI–XIX sec.)*, Milano 2007, pp. 60–71; nello stesso volume cf. O. Raggio, *Annotazioni su boschi e giurisdizioni su boschi, giurisdizione e definizione delle risorse*, pp. 83–93.

**6** Si veda la distinzione tra *uti* e *abuti*, il cui tratto dirimente è la violazione dello *ius disponendi*, operata da Baldo degli Ubaldi, cf. P. Grossi, «Gradus in dominio: Zasius e la teoria del dominio diviso», in: J. A. Ankum, J. E. Spruit, F. B. J. Wubbe (a cura di), *Satura Roberto Feenstra*, Friburgo 1985, pp. 505–522; si veda inoltre sempre in Baldo degli Ubaldi il concetto generatore di giurisdizione di *practica consumata*, ovvero un'azione che si tramuta in consuetudine attraverso una ripetizione rituale nel tempo, cf. S. Cerutti, R. Ago (a cura di), «Procedure di giustizia», *Quaderni storici*, 101, agosto 1999; cf. anche P. Garnsey, *Thinking about Property*, Cambridge 2013, pp. 128–129.

**7** Un quadro comune non solo alle zone alpine, ma anche ad esempio a quelle appenniniche, si vedano gli atti possessori di incendio e disboscamento delle *comunaglie* praticati dagli abitanti della comunità di Soglio e di quelle circoscrizioni in O. Raggio, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990, p. 79; il riferimento in questo caso è il sistema giuridico comune teorizzato in seguito da P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bologna 1995;

per il concetto di pratica del possesso cf. A. Torre (a cura di), «Pratiche del territorio», *Quaderni storici*, 103, aprile 2000.

8 Cf. A. Weiner, *Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While Giving*, Berkeley 1992; S. Cerutti, I. Grangaud (a cura di), «Fuori mercato. Appartenenze locali e beni nel mediterraneo», *Quaderni storici*, 154, aprile 2017.

9 Si tratta di un territorio di fondovalle collinoso situato a sud della chiusa di Chambéry; questo particolare terreno è il risultato del catastrofico crollo di un versante del monte Granier avvenuto nel 1248; l'autore della relazione tardo settecentesca sugli *Abymes* da cui è stata estrapolata la documentazione scrive: «l'on ne peut pas douter que les pierres, qui sont amoncellées dans les Abymes soyent en effet detachées de la montagne de Granier, c'est une pierre calcaire, que l'air e la pluie reduisent en terre, et c'est le vreu motif de la fertilisation du terrain des Abymes», ADS, C 671, *Affaires communales: Apremont, Verbail du chateelain d'Apremont concernant l'utilité et nécessité de la vente des communaux appellés les Abymes de Myans*, 4 novembre 1786; cf. anche J. Giguel, A. Pachoud, «Géologie et dynamique de l'écroulement du mont Granier dans le massif de la Chartreuse en novembre 1248», *Bulletin BRGM*, 1, 1972, pp. 32–38; A. Guillomin, «Les Abymes de Myans», *Revue de géographie alpine*, 4, 1937, pp. 582–617.

10 Cf. F. Gex, «La vigne dans la Combe de Savoie», *Revue de géographie alpine*, 31, 1943, pp. 443–512; oggi *Abymes* è la denominazione AOC–AOP (Appellation d'origine contrôlée – Appellation d'origine protégée) del vitigno, ricavato da uve Jacquère B, che si estende sui territori di Apremont, Les Marches, Myans e Chapareillan, cf. [www.vin-vigne.com/vin/vin-de-savoie-abymes-vin-de-savoie-les-abymes.html](http://www.vin-vigne.com/vin/vin-de-savoie-abymes-vin-de-savoie-les-abymes.html).

11 A partire dal XVI secolo la castellania si configurerà come una ripartizione minore dei balivati; spesso andava inoltre a sostituire l'autorità giudiziaria signorile sul territorio, cf. C. Montanari, I. Soffietti, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV–XIX)*, Torino 2008, pp. 34–36; sulla figura del castellano in Savoia si veda anche J. Nicolas, *La vie quotidienne en Savoie aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, Parigi 1979, pp. 241–243 e Mouthon (vedi nota 4), pp. 43–45.

12 In questo senso l'intero documento si inserisce nella categoria delle trattazioni giuridico-storiche, le cui dinamiche sono state ben descritte da V. Tigrino, «Castelli di carte. Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e Genova (1729–1735)», *Quaderni storici*, 101, agosto 1999, pp. 475–506.

13 ADS, C 671, *Nos consilium illustrissimi...*, 12 giugno 1441.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 ADS, C 671, *Transaction...*, 16 dicembre 1687.

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*

20 Il termine *universitas* è stato utilizzato recentemente per descrivere lo sfruttamento dei fondi comuni da T. De Moor, *The Dilemma of the Commoners. Understanding the Use of Common-Pool Resources in Long Term Perspective*, Cambridge 2015, p. 56: «the word universitas meant basically <all> in a collective sense and could be for any group of people cooperating for a common end», cit. B. Tierney, S. Painter, *Western Europe in the Middle Ages 300–1475*, New York 1983, p. 404; il paradigma portato in campo dalla De Moor, tuttavia, si limita ad analizzare le *universitas* come corpi giuridici basati sostanzialmente sulla cooperazione interna, non vedendo quindi i conflitti, come quello appena analizzato, che contribuivano alla determinazione delle *universitas* stesse.

21 Sulla suddivisione tra dominio diretto e dominio utile e sul loro rapporto con le forme di proprietà «perfetta» cf. M. Barbot, «Incertitude ou pluralité des droits? Les conflits sur les droits fonciers et immobiliers dans la Lombardie d'ancien régime», in: J. Doubloz, A. Ingold (a cura di), *Faire la preuve de la propriété. Droits et savoirs en Méditerranée (Antiquité – Temps modernes)*, Roma 2012, pp. 275–301; Id., «Per una storia economica della proprietà dissociata. Efficacia e scomparsa di «un altro modo di possedere» (Milano, XVI–XVII secolo)», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, giugno 2008, pp. 33–61; O. Faron, E. Hubert (a cura di), *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie*, Roma 1993; M. Berengo, «A proposito di proprietà fondiaria», *Rivista storica italiana*, LXXXII, 1970, pp. 121–147.

22 A proposito della perequazione, si veda M. Bruchet, *Notice sur l'ancien cadastre de Savoie*, Annecy 1896; P. Guichonnet, «Le cadastre savoyard de 1738 et son utilisation pour les recherches d'histoire et de géographie sociale», *Revue de géographie alpine*, 43, pp. 255–298; J. Nicolas, *La Savoie au XVIII<sup>e</sup> siècle: noblesse et bourgeoisie*, Parigi 1978; B. Vayssere (a cura di), *Le cadastre sarde de 1730 en Savoie*, Chambéry 1980; L. Perillat, «Les cadastre en Savoie au XVII<sup>e</sup> siècle», in: A. Rigaudière (a cura di), *De l'estime au cadastre en Europe*, Parigi 2003.

23 C. M. J. Despine, *Essai sur les biens communaux du duché de Savoie*, Impr. Puthod, Chambéry 1836, p. 6; il Despine stima la consistenza delle foreste utilizzando dati della perequazione di fatto vecchi di un secolo; nella sua opera elenca alcune delle pratiche ritenute più deterioranti delle foreste comunali, come ad esempio la pratica del *coupe des taillis* «c'est là que se délivre habituellement tout le bois destiné à l'affouage [...] Les particuliers aménagent leurs bois en coupes qui varient de 12 a 20 ans, suivant les essences et les localités. Mais les communes ne dépassent pas 8 a 10 années; et en gènèral, surtout dans la province

de Savoie-Propre, elles les abbattent après 3 à 4 ans de croissance [...] mais encore, sans songer à leur successeurs et à la nécessité de leur assurer la reproduction des bois, ils emploient tous leurs efforts pour réduire l'étendue du sol forestier, et augmenter leurs pâtures», pp. 18–19; allo stesso tempo individua alcune pratiche antiche di conservazione del patrimonio forestale che vengono confermate dai nuovi regolamenti forestieri napoleonici e post-napoleonici, come la pratica, detta *bois bannis*, che prevedeva la riserva di una certa quantità di bosco a protezione delle valanghe, pratica che sovente era associata ad una cerimonia religiosa, p. 16.

24 Cf. R. Wyss, M. Stuber, «Paternalism and agricultural reform: the Economic Society of Bern in the Eighteenth century», in: J. Marjanen, K. Stapelbroek, *The Rise of Economic Societies in the Eighteenth Century. Patriotic Reform in Europe and North America*, Basingstoke 2012, pp. 157–181. La Società Economica di Chambéry, venne successivamente fondata su iniziativa di un gruppo di notabili savoirdi già membri della Società Economica di Berna.

25 A. Costa de Beauregard, *Essai sur l'amélioration de l'agriculture dans les pays montueux et en particulier dans la Savoye*, Impr. Gorrin, Chambéry 1774; il filone dei trattati di agronomia e silvicoltura fiorisce nella seconda metà del XVIII secolo in tutta Europa, particolarmente in Francia e Inghilterra; si vedano ad esempio H. L. Duhamel de Monceau, *Traité de la culture des terres suivant les Principes de M. Tull Anglois*, Parigi 1750; H. Patullo, *Essai sur l'amélioration des terres*, Parigi 1758; G. Fabbri, *Réflexions sur l'état actuel de l'agriculture*, Parigi 1780; cf su questo tema M. Ambrosoli, *Scienziati, contadini e proprietari. Botanica e agricoltura nell'Europa occidentale, 1350–1850*, Torino 1992; P. M. Jones, *Agricultural Enlightenment, Knowledge, Technology and Nature 1750–1840*, Oxford 2016.

26 Costa de Beauregard (vedi nota 25), p. 5.

27 *Ibid.*, p. 268.

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*, p. 269.

30 *Ibid.*, pp. 247–248; parallelamente vediamo formarsi in questa tipologia di scritti una coscienza ideologica di preservazione di un'ipotetica situazione naturale primigena ed ideale; molti esponenti della borghesia rurale incominciano ad interessarsi a questi aspetti anche a livelli eminentemente locali; nel 1821 un notaio di Arith, Jean Baptiste Francoz, conduce uno studio sull'utilizzo delle foglie di frassino per il nutrimento degli animali da pascolo: il suo obbiettivo era quello di eliminare il fieno dall'economia contadina, favorendo il rimboschimento delle foreste ridotte a pascolo, cf. J. B. Francoz, *Mémoire sur l'importance du frêne commun, pour le repeuplement des forêts et sur ses autres avantages*, Annecy 1821; documentazione sulle fasi di concepimento e pubblicazione di questo testo si trovano in ADS, *Fonds sarde*, 1 FS 698, *Culture du frêne* (1820–1839).

31 ADS, C 671, *Verbaile du chatelain d'Apremont*, 4 novembre 1786.

32 A partire dalla riforma delle comunità del 1738, contestuale alla perequazione, ogni comunità doveva essere munita di un amministratore che si occupasse della parte burocratico-documentaria; questi amministratori dovevano essere obbligatoriamente dei notai provenienti dall'esterno della comunità.

33 *Ibid.*

34 ADS, C 671, *Verbaile du chatelain*, 4 novembre 1786.

35 *Ibid.*, *Procès entre les communautés de Apremont et Saint-Bandolph et les frères Mermet*, 10 aprile 1781.

36 *Ibid.*; questo passaggio esemplifica il punto di vista dei contadini, fino ad ora trattato in modo marginale, circa la proprietà dei beni rurali. Il lavoro manuale, l'azione di trasformare l'incolto in terra produttiva, conferiva ai due fratelli la proprietà del terreno secondo quella che poteva essere intesa come una legge naturale o divina; spunti relativi a questo tipo di concezione si trovano in F. Bianco, 1511. *La «crudel zobia grassa». Rivolte contadine e faide nobiliari nel Friuli tra '400 e '500*, Montereale-Valcellina-Pordenone, 1995; A. Panjek, «Intangible and Material Evidence on the Slovenian Peasant Economy: Custom and Land Market in the Karst Highland (17<sup>th</sup>–18<sup>th</sup> Centuries)», in: A. Panjek, J. Larsson, L. Mocarelli (a cura di), *Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia and Beyond*, Koper 2017, pp. 229–258.

37 Cf. la raccolta di documenti relativi alla preparazione della legge sui *partages* in G. Bourgin, *Le partages des biens communaux. Documents sur la préparation de la loi du 10 juin 1793*, Impr. Nationale, Parigi 1908.

38 Si veda uno dei pochi casi documentati di *partages* rivoluzionari in Savoia, precisamente nel dipartimento del Lemano, riportato da P. Guichonnet, «Les biens communaux et les partages révolutionnaires dans l'ancien département du Léman», *Études rurales*, 36, 1969, pp. 7–36.

39 ADS, *Domaines, Enregistrement et Biens nationaux* (1792–1815), 1 Q 47, *Biens de premier origine – Procès-verbaux des ventes faites par le district de Chambéry*, 24 fruttidoro anno II–23 brumaio anno III.

40 *Ibid.*

41 Una misura che peraltro in Savoia conosce un precedente del 1774, parzialmente fallito anche a causa della sua breve durata, ad opera del governo sabauda e su cui si è scritto relativamente poco, cf. M. Bruchet, *L'abolition des droits seigneuriaux en Savoie* (1761–1793), Impr. Herisson Frères, Annecy 1908.

42 Lo stesso accade in molte altre regioni che erano state soggette alla dominazione napoleonica, si veda ad esempio il caso del veneto preunitario in G. Bonan, «Di tutti e di nessuno. I beni comunali nel Veneto preunitario», *Quaderni storici*, 155, agosto 2017, pp. 445–468.

**43** Cf. G. S. Pene Vidari, «Aspetti del regolamento forestale albertino», in: P. Caroli, P. Corti, C. Pischedda (a cura di), *L'agricoltura nel Piemonte dell'800*, Torino 1991, pp. 39–48; si noti come il Consiglio di Stato ritenesse sostanzialmente inutile effettuare delle distinzioni tra i boschi della Savoia (notoriamente più abbondanti e più frammentati) e quelli del Piemonte, creando di fatto una legislazione generalista e uniformata, note 27–28.

**44** Copie del regolamento, in dotazione a tutti i comuni del regno di Sardegna si trovano sparse in molti fondi archivistici; quella da noi esaminata si trova in ADS, *Fonds sarde*, 1FS 1687, *Règlement municipal de 1838*.

**45** *Ibid.*, p. 135.

**46** *Ibid.*

**47** *Ibid.*, p. 136, «ad uso di maceratoi pel lino e la

canapa, d'abbeveratoi per le bestie, di cavi e di rigagnoli per gli usi domestici, a beneficio esclusivo dei soli vicini, ma principalmente dell'uso illecito in che si mantiene la generalità, od una parte della popolazione, di disporre di siffatti terreni come di cosa propria, sotto il pretesto massimamente di conservare alla classe più povera il mezzo di sostentare, col pascolo e coll'erba che se ne ricava, le vacche, le capre o le pecore che ritiene ciascuna famiglia».

**48** Si veda J. Guigues, *Mémoire sur le diguement de l'Isère et de l'Arc dans le département de la Savoie*, Impr. Allier, Grenoble 1891.

**49** Cf. J. Girel, «Histoire de l'endiguement de l'Isère en Savoie: conséquences sur l'organisation du paysage et la biodiversité actuelle», *Géocarrefour*, 85, 2010, pp. 41–54; D. Coeur, *La plaine de Grenoble face aux inondations*, Versailles 2008.





Fig. 1: Mappa catastale degli Abymes nel territorio di Les Marches; si possono notare le vigne frammiste ad aree boschive e prative (1760).  
Fonte: Archives départementales de la Savoie, C 3193, 24 marzo 1760.